

BGer H 199/00 vom 18. Januar 2001

Bundesgericht, 2001-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_H_199_00

FR: TF H 199/00 du 18 janvier 2001

IT: TF H 199/00 del 18 gennaio 2001

Regeste

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen

E. 1

Nei considerandi dell'impugnata pronunzia, cui basta rinviare in concreto, la precedente istanza ha illustrato in modo esatto che ai sensi dell' art. 28 cpv. 4 OAVS , fondato sull' art. 10 cpv. 1 LAVS e vigente dal 1° gennaio 1997, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, gli stessi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi.

E. 2

a) Sia in sede di prima istanza che nel ricorso di diritto amministrativo gli insorgenti esprimono il loro disaccordo sul modo di calcolare i contributi operato dalla Cassa opponente in applicazione della suindicata norma, in quanto contestano che la stessa possa disciplinare la fattispecie in discussione ritenuto com'essa non permetta di prendere in considerazione la sostanza di esclusiva proprietà del marito. Reputano essere la soluzione adottata dalle precedenti istanze particolarmente censurabile perché l' art. 28 cpv. 4 OAVS si applicherebbe solo ai casi in cui i coniugi presentino ciascuno un patrimonio proprio e nei quali si farebbe capo al principio della media delle due masse patrimoniali. Ove quest'ultime risultino in netto disequilibrio o se addirittura, come in concreto, l'intero patrimonio appartenga a un solo coniuge, si giungerebbe, applicando il contestato metodo, a un raddoppio dell'onere contributivo a livello di coppia coniugale, il che non poteva, a mente degli insorgenti, corrispondere agli intendimenti del legislatore. b) In una recente sentenza questa Corte ha avuto modo di stabilire, per i motivi cui, per brevità, si rinvia, che l' art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme a legge e Costituzione (DTF 125 V 229 consid. 3e/cc). In tale contesto è stato inoltre espressamente esaminato il tema che sollevano i ricorrenti, riferito all'onere contributivo di coloro che vi sono tenuti o in qualità di coniugi o come singole persone assicurate. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti constatato che, rispetto ai contribuenti non sposati, solo nei casi di condizioni finanziarie particolarmente agiate l'obbligo contributivo più elevato di coniugi, dovuto al plafonamento del contributo del singolo assicurato, conduce ad un maggior onere contributivo globale delle coppie coniugate. In effetti, se la sostanza complessiva è minore, in applicazione dell' art. 28 cpv. 4 OAVS le persone coniugate sono invece privilegiate rispetto a quelle non sposate, dal momento che il supplemento previsto dall' art. 28 cpv. 1 OAVS sarà inferiore qualora i contributi siano determinati in base alla metà della sostanza globale anziché sull'insieme del patrimonio (DTF 125 V 226 consid. 3d/aa). Questa conclusione, in virtù della quale nella menzionata sentenza una disparità di trattamento tra coniugi e concubini è stata negata, vale pure ove si tratti di raffrontare il disciplinamento vigente con quello applicato sino

all'adozione dell' art. 28 cpv. 4 OAVS . A tale ordinamento i ricorrenti fanno infatti riferimento, proponendo però una soluzione diversa per quel che concerne l'attribuzione del contributo così calcolato ai singoli coniugi. c) In esito alle suesposte considerazioni, le argomentazioni sostenute dai ricorrenti risultano infondate. Non è in effetti ravvisabile alcun motivo per cui l' art. 28 cpv. 4 OAVS non dovesse trovare applicazione nel caso di specie. Il giudizio impugnato, nel quale il calcolo effettivo della sostanza coniugale determinante e quello dei contributi dovuti dagli insorgenti sono stati esattamente stabiliti, è pertanto meritevole di conferma.

E. 3

Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Visto l'esito della vertenza, in cui i ricorrenti soccombono, le spese processuali sono poste a loro carico (art. 135 e 156 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.